



Anno 2018

***Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 012/018 del 018/05/2018
Adunanza N° IV ^***

Oggetto: **DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD – AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 –SOCIETA’ LABOR SERVICE DI NOVARA**

L'anno duemiladiciotto oggi 18 del mese di maggio alle ore 18,40 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l'oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

Di Meglio Luigi

Presidente

Anna Maria Vetulli

Vice Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Consigliere

Padovan Letizia

“

Ricciardiello Marco

“

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

dott. Alberto Cottini

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*» che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD/DPO) (artt. 37-39).

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» ovvero «*quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10*» (art. 37, paragrafo 1, lett. a, c)

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, par. 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*».

PERTANTO la Casa di Riposo di Vercelli trattando diffusamente e come attività principale dati particolari di cui all'art. 9 RGPD e, nella specie, dati personali relativi alla salute, ritiene di dover designare il RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. c) del RGPD;

DATO ATTO che all'interno dell'Ente non esistono figure professionali con preparazione tale da poter assolvere all'incarico in oggetto.

DATO ATTO che non essendosi proposto alcun soggetto in possesso dei requisiti professionali per poter ricoprire l'incarico in oggetto, insieme ad alcune altre II.PP.A.B. del territorio si è tenuta una ricerca di mercato al fine di individuare una figura adatta e professionalmente preparata ad assumere l'incarico di RPD.

PRESO ATTO delle proposte trasmesse da parte della società CBA Consulting di Rovereto che propone una spesa di euro 8.600,00, da parte del dr. Guido e del dr. Chiodi in convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara che propongono una spesa di euro 7.000,00 per il primo anno a scendere a euro 3.500,00 per gli anni successivi, da parte dello Studio R&D di Grugliasco che propone una spesa di circa euro 4.500,00 per la stesura del documento di GAP Analysis, da parte della società Labor Service srl di Novara che propone, proporzionata al numero di posti letto e dipendenti, una spesa annua di euro 3.300,00 per il periodo 2018 – 2019.

PRESO ATTO che la proposta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella trasmessa dalla società Labor Service di Novara, che si occupa già della privacy di oltre 50 RSA/strutture socio assistenziali presenti in Piemonte e Lombardia.

PRESO ATTO del curriculum della dottoressa Angela Emanuele, soggetto individuato dalla società Labor Service quale referente per il Titolare/Responsabile che attesta il possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla figura di RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

RITENUTO pertanto opportuno affidare per gli anni 2018 – 2019 alla società Labor Service Via Righi 29 Novara l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali – RPD –per la Casa di Riposo di Vercelli.

Tutto ciò premesso

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell'Ente:
"Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica"

Il Direttore Amministrativo

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell'Ente:

"Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
"

Il Vice Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) DI AFFIDARE alla società Labor Service Via Righi 29 Novara per gli anni 2018 - 2019 l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali – RPD –per la Casa di Riposo di Vercelli.
- 2) DI PRENDERE ATTO dell'individuazione da parte del RPD quale soggetto referente per il Titolare/Responsabile della dottoressa ANGELA EMANUELE della medesima Società.
- 3) DI DARE ATTO che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 par. 1 del RGPD, il RPD attraverso il soggetto referente individuato è incaricato di svolgere in piena autonomia e indipendenza i seguenti compiti e funzioni:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
 - d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- 4) DI IMPEGNARE la Casa di Riposo a:
- 1) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie per consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - 2) assicurare che il RPD non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - 3) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - 4) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.
- 5) DI PROVVEDERE affinché il nominativo e i dati di contatto del RPD e del referente individuato siano comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito internet istituzionale www.casadiriposodivercelli.it sezione "Amministrazione trasparente" / "Disposizioni generali" / "Atti generali" / "Atti amministrativi generali".
- 6) DI IMPEGNARE per l'anno 2018 la somma di euro 4.050,00 mediante imputazione al **cap. 11 art. 18 "Spese straordinarie relative al patrimonio"** del Bilancio 2018 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria.
- 7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata e unanime votazione ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,

I Consiglieri F.to Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,

Il Segretario: F.to Cottini

Copia per la pubblicazione